



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2021/02819

2021/185/00952

Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche
Settore Urbanizzazione Primarie

Data Adozione: 20/09/2021

Altri Settori:

Estensore: Giusy Masciopinto

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 2021/02816 DEL 17.9.2021.

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA SU CORSO MAZZINI DA VIA MIRENGHI A VIA BOTTEGO, DA VIA BOTTEGO A VIA DE CRISTOFORIS E SU VIA DE CRISTOFORIS DA CORSO MAZZINI A VIA TURITTO , PER LAVORI DI RIMOZIONE CAVI DELLA RETE FILOVIARIA , DALLE ORE 24.00 ALLE ORE 4.00 DEI GIORNI 20, 21,22,23,24 E 25 SETTEMBRE 2021 .

RICHIEDENTE: AMTAB SPA

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione

Laura Casanova (Per Delega)

APPOSTA IL 20/09/2021

Oggetto: Revoca dell'Ordinanza n. 2021/02816 del 17.9.2021.

Istituzione temporanea di chiusura al transito veicolare e divieto di sosta su Corso Mazzini da via Mirengi a via Bottego, da via Bottego a via De Cristoforis e su via De Cristoforis da Corso Mazzini a via Turitto , per lavori di rimozione cavi della rete filoviaria , dalle ore 24.00 alle ore 4.00 dei giorni 20, 21,22,23,24 e 25 settembre 2021 .

Richiedente: AMTAB spa

Il Dirigente

VISTO:

l'istanza n. 236718 del 17.9.2021, con la quale la AMTAB spa, chiede l'istituzione temporanea di chiusura al transito veicolare e divieto di sosta su su Corso Mazzini da via Mirengi a via Bottego, da via Bottego a via De Cristoforis e su via De Cristoforis da Corso Mazzini a via Turitto , per lavori di rimozione cavi della rete filoviaria , dalle ore 24.00 alle ore 4.00 dei giorni 20, 21,22,23,24 e 25 settembre 2021 .

Che la Polizia Municipale a seguito di valutazione, per motivi di sicurezza, ha disposto che venga istituita la chiusura al transito veicolare sui tratti interessati dal lavoro;

CONSIDERATO:

–che nel tratto interessato dai lavori, è necessario regolamentare temporaneamente il traffico veicolare in considerazione della riduzione della larghezza utile della carreggiata;

–che l'impresa, comunque, sarà obbligata, con la diligenza che il caso richiede, a installare e mantenere a propria cura e spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e alle norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;

–che questo ente in qualità di proprietario della strada può con propri provvedimenti regolamentare la circolazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992;

–che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli o di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico.

VISTO:

–il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e, in particolare, gli articoli numeri 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3;

–il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada;

–il D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.

–l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Accertata la competenza dirigenziale;

ORDINA

E' Revocata L'ordinanza n. 2021/02816 del 17.9.2021.

Dalle ore 24.00 alle ore 4.00 dei giorni 20 e 21 settembre 2021 e' istituita la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in:

✓ Corso Mazzini da via Mirengi a via Bottego (via principale e complanari);

Dalle ore 24.00 alle ore 4.00 dei giorni 22 e 23 settembre 2021 e' istituita la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in:

✓ Corso Mazzini da via Bottego a via De Cristoforis(via principale e complanari);

Dalle ore 24.00 alle ore 4.00 dei giorni 24 e 25 settembre 2021 e' istituita la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in:

✓ via De Cristoforis da Corso Mazzini a via Turitto .

I veicoli al servizio dell'impresa esecutrice dei lavori potranno transitare e sostare sulla porzione di carreggiata interessata dai lavori esclusivamente durante le ore di lavoro.

Dai divieti previsti ai punti precedenti del presente disposto, sono esclusi i veicoli dell'impresa esecutrice dei lavori, di trasporto pubblico, della forza di polizia e di soccorso pubblico e privato.

Tutte le ordinanze sindacali in contrasto con la presente sono provvisoriamente sospese e divengono nuovamente efficaci al raggiungimento dei termini previsti dal presente disposto.

La segnaletica di proprietà dell'Amministrazione non potrà essere in alcun caso rimossa o modificata per adattarla alle esigenze di cantiere o per eseguire il disposto della presente ordinanza, ma dovrà essere opportunamente oscurata con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza nella lettura dei divieti e prescrizioni imposti dal piano di segnalamento temporaneo per lavori in ambito stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori, in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:

- a) Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e alle norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.
- b) **La segnaletica stradale apposta dovrà essere non facilmente spostabile dai luoghi interessati ai lavori.**
Apporre la segnaletica stradale nei luoghi interessati dai lavori, non meno di **48** ore prima dell'inizio dei lavori per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (C.d.S. Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992, art. 6, comma 4, lett. f) **trasmettendo al Comando Polizia Municipale esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo "sala operativa@comune.bari.it", la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente ordinanza;**
- c) Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992).
- d) Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di pannelli integrativi, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare l'utenza dei periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori di scavo.
- e) Garantire, in caso d'emergenza e per motivi di pubblica incolumità sul tratto di strada chiuso alla circolazione, il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, anche a mezzo di opere provvisorie disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo.
- f) Rimuovere dalla sede stradale qualunque deposito di materiale, in qualunque stato fisico, prodotto durante i lavori e/o estraneo agli arredi stradali d'origine, dopo le ore di lavoro e, comunque, non oltre le ore 17.00.
- g) Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice della Strada e dell'art. 40 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici.
- h) Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività. **In particolare si dovrà porre attenzione al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale, orizzontale e verticale, ove danneggiata, rimossa o oscurata, realizzandola, anche ex novo, in piena osservanza delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada.**

L'impresa esecutrice dei lavori sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari e i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale dovranno:

- Rimuovere forzatamente, per motivi di sicurezza e per eliminare ogni turbativa e disordine alla circolazione stradale i veicoli in sosta vietata, nei tratti stradali di cui ai punti del disposto;
- Vigilare che l'impresa esecutrice dei lavori ottemperi alle prescrizioni previste nel presente provvedimento e ove rilevi inadempienze, provvedere a comminare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, potranno:

- Regolare la circolazione, ai sensi degli artt. 38 e 43 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- Modificare i limiti temporali indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale.

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate in elenco e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

Contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza sulla sua corretta esecuzione della presente ordinanza sul rispetto delle prescrizioni imposte all'impresa esecutrice dei lavori e agli obblighi e divieti imposti agli utenti tutti.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota per gli adempimenti e compiti d'ufficio a:

**Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco;
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Municipio 1, Ufficio 118;
AMTAB spa**

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il direttore del settore Urbanizzazioni Primarie

(Ing. Claudio Laricchia)

L'istruttore amministrativo (Giuseppina Masciopinto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 20/09/2021 ed è divenuta esecutiva in data 20/09/2021.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>